

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 20/03/2025

## FATTO

Con ricorso pervenuto il 13.01.2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2021, in corrispondenza della rata n. 50, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2017. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 2.857,90, oltre interessi dall'estinzione, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria, delle commissioni di intermediazione, delle commissioni finanziatore, delle spese di attivazione e di quelle di gestione pratica. Chiede anche che le vengano rimborsati le spese per l'assistenza professionale, senza indicare un importo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Sostiene che il contratto prevede espressamente e nel dettaglio gli oneri e le spese non oggetto di *recurring* e, dunque, gli oneri già interamente maturati all'atto di perfezionamento del contratto o in fase di esecuzione dello stesso. Il conteggio di estinzione inviato da parte resistente è conforme alla normativa e a quanto convenuto tra le parti del contratto di finanziamento, indicando chiaramente le voci di costo rimborsate e quelle addebitate al cliente. L'intermediario scrivente ha osservato tutte le disposizioni di trasparenza vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto, circostanza certificata dal ricorrente all'atto della ricezione di copia della prescritta documentazione. L'art. 11 *octies* del D.L. 73/2021 era intervenuto per chiarire che la precedente normativa non prevedeva la rimborsabilità

anche dei costi *up front* e, al contempo, introduceva la rimborsabilità di tali costi solo per i contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021. La Corte Costituzionale nella decisione n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui limitava il diritto alla riduzione spettante al consumatore ad alcune tipologie di costi (ai soli costi "*recurring*"). Da ultimo, la decisione della Corte di Giustizia del 09.02.2023 nella causa C-555/21, in tema di contratti di credito ai consumatori, ha circoscritto l'interpretazione derivante dalla precedente sentenza della CGUE dell'11.09.2019 nella causa C-383/18 *Lexitor*; di conseguenza, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, include soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito.

Con riferimento alle voci di costo di cui il cliente chiede il rimborso, il criterio di calcolo usato è erroneo, in quanto la diversa natura delle due tipologie di costi (*up front* e *recurring*) impedisce di applicare il criterio del *pro rata temporis* anche ai costi *up front*.

## DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2017 ed estinto anticipatamente nel 2021.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*". Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi "*l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

*Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".*

La Corte ha quindi affermato che "*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*". Ha quindi dichiarato

incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*.

Nel caso di specie, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, hanno natura *up front*:

1. la commissione del finanziatore, avendo ad oggetto attività preliminari alla stipula del contratto;
2. le commissioni di istruttoria pratica, relative ad attività preliminari alla stipula del contratto;
3. le commissioni di attivazione pratica, afferenti ad attività preliminari alla stipula del contratto;
4. le commissioni intermediario del credito, cui il ricorrente si è rivolto ai meri fini della concessione del prestito;

hanno invece natura *recurring* le commissioni di gestione pratica, come espressamente previsto nel contratto. Si evidenzia che, in questo, esse sono previste come rimborsabili solo per una parte. Sul punto, si rappresenta che per orientamento condiviso dei Collegi, nonostante il limite di rimborsabilità, la clausola è stata ritenuta di natura *recurring* (in tal senso si è da ultimo espresso questo Collegio, con la dec. n. 10076/2024).

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dalla ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso delle somme risultanti dalla seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4033 del 23 aprile 2025

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	4,00%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	36,08%						
Commissioni di intermediazione				2.822,40 €	Up front	Curva degli interessi	1.018,32 €		1.018,32 €
Commissioni del finanziatore				806,40 €	Up front	Curva degli interessi	290,95 €		290,95 €
Spese di istruttoria pratica				600,00 €	Up front	Curva degli interessi	216,48 €		216,48 €
Spese di attivazione pratica				403,20 €	Up front	Curva degli interessi	145,47 €		145,47 €
Spese di gestione pratica				892,27 €	Recurring	Pro rata temporis	520,49 €	364,58 €	155,91 €
Totale									1.827,13 €

Non si accoglie la domanda genericamente formulata di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, non proposta con il reclamo, in quanto la controversia ha natura seriale.

### PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.827,13, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI